



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Numero	Data
	37	27.06.2023
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2023 – conferma delle aliquote vigenti.		

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 9:30 in seduta pubblica straordinaria di I^a convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, presso la Sala Consiliare "Peppino Impastato e le Vittime di Mafia" sito in Guidonia Montecelio, Piazza G. Matteotti n. 20.

Risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) LOMBARDO Mauro	X		14) CACIONI Arianna	X	
2) D'ALISA Erick	X		15) SOTORINO Mirko	X	
3) CARNEVALI Tommaso	X		16) CISANO Rocco	X	
4) NARDECCHIA Giuseppe	X		17) DI SILVIO Emanuele	X	
5) PASQUALUCCI Rosaria	X		18) GUGLIELMO Simone		X
6) CATALDO Lucrezia	X		19) NUZZO Rosa	X	
7) CIPRIANI Veronica		X	20) LOMUSCIO Mario	X	
8) DE SANTIS Mauro	X		21) MASINI Alfonso	X	
9) REMOLI Maurizio	X		22) BERTUCCI Adalberto		X
10) CROCE Alessia	X		23) CACCIAMANI Augusto	X	
11) VALERI Francesca	X		24) MESSA Alessandro		X
12) MAZZA Andrea	X		25) ZARRO Claudio	X	
13) VENTURIELLO Michele	X				
Assegnati n. 25 In carica n. 25				Presenti n. 21 Assenti n. 4	

Partecipa alla seduta, la Dott.ssa Gloria DI RINI in qualità di Segretario Generale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Erick D'ALISA nella sua qualità di Presidente.

La seduta è valida.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATA la potestà regolamentare che possono esercitare i Comuni entro i limiti posti dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

DATO ATTO che, in conformità al comma 755, l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, può essere aumentata oltre la misura massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso il Comune, negli anni successivi, può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche alla Legge 160/2019, in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto sopra evidenziato, mantenere la disciplina e le aliquote vigenti riconfermando per l'esercizio 2023 quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.10.2020 di approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria", e nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.10.2020 di approvazione "IMU - Determinazione delle aliquote anno 2020";

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 della Legge 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente, a conferma delle aliquote vigenti:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60 %
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00 %
3	Immobili locati	10,60%
4	Aree fabbricabili	10,60 %
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 %
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (esenti dal 2022 ai sensi dell'art.1, c. 751 della Legge 160/2019)	2,5 %
7	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"	10,60 %

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 29.10.2020;

DATO ATTO che il Comune di Guidonia Montecelio è in Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

- a) Responsabile servizio interessato;
- b) Responsabile del servizio finanziario;

PRESIDENTE D'ALISA: Prego, Assessore Cuccuru.

ASSESSORE alle Finanze CUCCURU: Sì, anche qui sarò molto breve. La Legge di Bilancio ha cambiato un po' la normativa vigente prevedendo per i Comuni un'approvazione annuale e consentendo anche di differenziare le aliquote, però questa differenziazione è subordinata alla emanazione di un decreto attuativo che a tutt'oggi il MEF non ha ancora varato. E quindi seppur abbiamo la novità di dover approvare le aliquote prima del Bilancio di previsione, ancora non abbiamo la possibilità di prendere note e linee guida da parte del MEF e quindi non possiamo che ribadire le aliquote già deliberate all'ultimo Consiglio comunale.

Dato atto che a questo punto, non registrando ulteriori richieste di intervento, il Presidente sottopone a votazione la suesposta proposta di deliberazione;

A maggioranza di voti con 18 voti a favore e 3 astenuti (Masini, Cacciamani, Zarro), espressi per alzata di mano dai 21 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Di approvare le aliquote dell'IMU per l'anno 2023, confermando quelle vigenti approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.10.2020 come da prospetto seguente:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60 %
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00 %
3	Immobili locati	10,60%
4	Aree fabbricabili	10,60 %
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 %
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (esenti dal 2022 ai sensi dell'art.1, c.751 della Legge 160/2019)	2,5 %
7	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"	10,60 %

- Di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Con separata votazione, a maggioranza di voti con 18 voti a favore e 3 astenuti (Masini, Cacciamani, Zarro), espressi per alzata di mano dai 21 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000



**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n° PROVV. 30 del
13-06-2023**

OGGETTO:	Approvazione aliquote IMU per l'anno 2023 - conferma delle aliquote vigenti
-----------------	---

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Li, 14-06-2023

IL DIRIGENTE
Fabio Lauro

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Li, 14-06-2023

IL DIRIGENTE
Fabio Lauro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate.



...a M...
...

...
...



...
...

...
...

...
...

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Erick D'ALISA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Gloria DI RINI

PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi degli artt.124 e 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Lì, 25 LUG, 2023

F.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Agosti Massimo)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale lì, 25 LUG, 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Agosti Massimo)

